COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-83 del 08/03/2019

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 12 del 14 marzo 2019;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Pietro Piciocchi;

Visti:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di Statuto dei diritti del Contribuente;

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e l'articolo 149 dello stesso decreto legislativo che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Premesso che:

- l'art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, prevede la possibilità di addivenire alla definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in ogni stato e grado del giudizio ivi compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio;

- l'art 6, comma 11 del decreto legge sopra citato estende anche agli enti territoriali la possibilità di stabilire con proprio regolamento, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle

disposizioni sulla definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;

- le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune di Genova o suoi enti strumentali, che hanno per oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio purché il ricorso sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018;

- sono altresì definibili le controversie tributarie che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 119/2018, risultino pendenti innanzi alla Corte di Cassazione e per le quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle eventuali sanzioni e degli interessi di mora applicati anche in caso di riscossione coattiva;

Considerato che alla data del 24/10/2018 risultano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, n. 301 ricorsi così ripartiti:

a) Commissione tributaria provinciale: n. 115 ricorsi;
b) Commissione tributaria regionale: n. 129 appelli e/o riassunzioni;
c) Corte di Cassazione: n. 57 ricorsi;

Considerato inoltre che:

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità per il Comune e per il contribuente in quanto favorisce la deflazione del contenzioso tributario e consente ai contribuenti di adempiere agli obblighi tributari regolarizzando la propria posizione nei confronti del Comune;

- in base a quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 119/2018, è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

- il regolamento in approvazione disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie relative ai tributi comunali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controverse tributarie pendenti relative ai tributi comunali di cui al D.L. 119/2018;
Visto l'art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere;
Attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente regolamento che non fa ritenere necessario il suddetto invio;

Preso atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 13, commi 13 bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti relative ai tributi comunali;

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-83 DEL 08/03/2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI

Indice

Articolo 1 - *Oggetto*

Articolo 2 - *Ambito di applicazione*

Articolo 3 - *Modalità di definizione*

Articolo 4 - *Termini e modalità di presentazione della domanda*

Articolo 5 - *Perfezionamento della definizione*

Articolo 6 - *Modalità di versamento*

Articolo 7 - *Effetti della definizione agevolata*

Articolo 8 - *Diniego della definizione agevolata*

Articolo 1 - *Oggetto*

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti e relative a tributi comunali.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del D.L. 119/2018 (convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2018, n. 136).

Articolo 2 - *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le controversie relative ai tributi comunali che risultano pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 24 ottobre 2018.

Articolo 3 - *Modalità di definizione*

1. Le controversie tributarie oggetto del presente regolamento possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di un importo pari al valore della controversia definito dall'art. 12, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In caso di ricorso pendente iscritto in primo grado la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
    a. del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
    b. del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e nella misura ridotta di cui al precedente comma 3 per la parte di atto annullata.
5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi.
7. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
8. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie tributarie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui all'art. 3, comma 21 del D.L. 119/2018;
9. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente, che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

degli affidamenti all'agente della riscossione, vi rinuncia.
10. Sono definibili le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non sia stato concluso con pronuncia definitiva.

Articolo 4 - *Termini e modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, per ciascuna controversia autonoma ovvero relativa a ciascun atto impugnato, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
3. La domanda può essere inviata alternativamente tramite raccomandata A/R o tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal Comune sul proprio sito o consegnata a mano al Protocollo Generale del Comune.

Articolo 5 - *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o, in caso di rateizzazione, con il pagamento della prima rata entro il 31 maggio 2019.
2. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Articolo 6 – *Modalità di versamento*

1. Il contribuente deve effettuare un separato versamento per ciascun atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 4, comma 2 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
2. Gli importi dovuti sono liquidati direttamente dal contribuente.
1. Non è ammesso pagamento rateale se gli importi dovuti non superano i 1.000,00 (mille) euro.
3. Nel caso in cui gli importi dovuti superano i 1.000,00 (mille) euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali.
4. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il:
    a. 31 agosto;
    b. 30 novembre;
    c. 28 febbraio;
    d. 31 maggio;

   di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento.
5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati a qualunque titolo in pendenza di giudizio.
6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
7. All'importo calcolato ai sensi dell'art. 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
8. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 7 – *Effetti della definizione agevolata*

1. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018.
2. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata

in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

3. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentali, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e il 31 luglio 2019.
4. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
5. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore di altri.

Articolo 8 – *Diniego della definizione agevolata*

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2019-DL-83 DEL 08/03/2019 AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119

PARERE TECNICO (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

14/03/2019

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	**DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE**
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-83 DEL 08/03/2019	

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [x]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI ☐ NO ☒ **x**

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipa-zione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 14 / 03 / 2019

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2019-DL-83 DEL 08/03/2019 AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

14/03/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2019-DL-83 DEL 08/03/2019 AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

14/03/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

Parere relativo alla proposta n. 2019/DL/83 del 08.03.2019 ad oggetto: ”Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119”**;**

Ai sensi degli l'art. 239 comma 1 lettera b) e art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2019/DL/83 del 08.03.2019 ad oggetto: “Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119”, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime parere favorevole

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Massimo Alberghi
Dott.ssa Grazia Colella
Dott. Roberto Madrignani

(firmato digitalmente)

Arma di Taggia, 14 marzo 2019

Collegio dei Revisori dei Conti
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048
revisoricontabili@comune.genova.it